



# Regolamento (UE) n.305/11 e norme del gruppo EN1090 La Marcatura CE delle strutture metalliche alla luce delle Norme tecniche per le Costruzioni Firenze, 30/10/2014

## Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1° luglio 2014

Ing. Marco D'Egidio  
ANCE



# La norma UNI EN 1090

---

- Il **1° luglio 2014** è entrata in vigore la norma **UNI EN 1090-1** “**Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali**”
- Da quella data è **obbligatoria la marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica (acciaio ed alluminio) ad uso strutturale**, ai sensi della stessa norma armonizzata
- In tale data **termina infatti il periodo di coesistenza** della norma, ovvero del periodo in cui la marcatura CE dei prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale era facoltativa

# La norma UNI EN 1090


---

**Che cosa cambia in Italia  
per i prodotti di carpenteria metallica  
ad uso strutturale  
a partire dal 1° luglio 2014?**

# I prodotti da costruzione

---

- I prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni **sono oggetto di controlli** lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti



Il **Regolamento UE 305/2011** stabilisce la **disciplina** europea della qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione (**marcatura CE**)

Le **Norme Tecniche per le Costruzioni** (NTC) di cui al D.M. 14/01/2008 definiscono i **requisiti** dei prodotti e materiali da costruzione e stabiliscono le **verifiche** e i **controlli** che devono essere eseguiti dai diversi soggetti nel corso di un'opera

# Il Regolamento UE 305/2011

---

## Finalità del Regolamento

- *E' possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni introducendo **specifiche tecniche armonizzate** al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione*

Il Regolamento suddivide le specifiche tecniche armonizzate in:

- **Norme armonizzate**
- **Documenti Europei di Valutazione**

# Valutazione delle prestazioni



# La marcatura

---

- E' apposta **solo** sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto la **dichiarazione di prestazione**
- E' l'**unica marcatura** che attesta la **conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata** in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche armonizzate
- E' apposta in modo **visibile, leggibile e indelebile** sul prodotto, su un'etichetta ad esso applicata, o se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento

# La marcatura

---

- **Contenuti:**

- **ultime due cifre dell'anno** in cui è stata apposta per la prima volta
- nome e indirizzo del **fabbricante**
- riferimento del **prodotto-tipo**
- numero di riferimento della **dichiarazione di prestazione**
- livello o classe della **prestazione dichiarata**
- riferimento alla **specifica tecnica armonizzata** applicata
- numero di identificazione dell'**organismo notificato**, se del caso
- **uso previsto** del prodotto



# La dichiarazione di prestazione

---

- **Copia della dichiarazione di prestazione** che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione è fornita dal fabbricante **su supporto cartaceo o in formato elettronico**
- **In alternativa**, è prevista la possibilità per il fabbricante di mettere a disposizione **su un sito web** la copia della dichiarazione di prestazione
- In tal caso, la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione **a titolo gratuito per 10 anni dopo la commercializzazione del prodotto** (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto)

# Dalla Direttiva al Regolamento

---

- **Il Regolamento 305/2011 abroga la Direttiva 89/106/CEE**



- **I contenuti tecnici** che rendono effettivamente operativo il Regolamento sono applicabili **a partire dal 1° luglio 2013**
- I prodotti da costruzione **immessi sul mercato** ai sensi della Direttiva 89/106/CEE **prima del 1° luglio 2013** sono ritenuti **conformi al Regolamento**

# le Norme Tecniche per le Costruzioni

---

- I materiali ed i prodotti per **uso strutturale**, utilizzati nelle opere soggette alle **Norme Tecniche per le Costruzioni** di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:
  - **identificati** univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili
  - **qualificati** sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili
  - **accettati dal Direttore dei lavori** mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione

# Identificazione e qualificazione

---

- Per quanto riguarda l'**identificazione** e la **qualificazione**, possono configurarsi i seguenti casi:

–materiali e prodotti per uso strutturale per i quali **sia disponibile una norma europea armonizzata** il cui riferimento sia pubblicato su GUUE

└───> **Marcatura CE**


–materiali e prodotti per uso strutturale per i quali **non sia disponibile una norma armonizzata** ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza

└───> **qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC**

# Identificazione e qualificazione

---

- materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o non citati nelle NTC, **non ricadenti in una delle precedenti tipologie**



**Marcatura CE in conformità ai Benestare Tecnici Europei**  
(sostituiti dai Documenti Europei di Valutazione)

*oppure*

**Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

# Identificazione e qualificazione

---

- E' onere del Direttore dei lavori, in fase di accettazione:
  - per i **materiali e prodotti recanti la Marcatura CE**, **accertarsi** del possesso della marcatura e della dichiarazione di prestazione (nella previgente disciplina era previsto l'Attestato di Conformità)
  - per i **materiali e prodotti non recanti la Marcatura CE**, **accertarsi** del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

# Gli acciai per uso strutturale

---

- Le NTC 2008 prevedono tre forme di **controllo** obbligatorie sugli acciai:
  - in **stabilimento di produzione**
  - nei **centri di trasformazione**
  - di **accettazione in cantiere**
- Gli acciai coperti da una norma armonizzata in vigore devono essere in possesso di **marcatura CE**
- Gli acciai non coperti da una norma armonizzata in vigore devono essere **comunque qualificati**

# Le carpenterie metalliche


---

- Se le **carpenterie metalliche** sono realizzate **in cantiere** sotto la supervisione del Direttore dei Lavori, il **requisito** da rispettare è quello **relativo agli acciai utilizzati** (barre, rotoli, profilati, ecc.)
- Tali acciai **devono essere qualificati** come già detto, con marcatura CE o altra procedura prevista dalle NTC 2008
- Se le **carpenterie metalliche** sono realizzate **fuori dal cantiere**, ovvero nei centri di trasformazione, **la procedura di qualificazione da seguire è differente**



# Le carpenterie metalliche

---

- Si definisce **Centro di trasformazione o trasformatore** un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona **elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere**, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni
- Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine 
  - **Marcatura CE**
  - oppure*
  - **Attestato di qualificazione**

# I trasformatori (prima della EN 1090)

---

- **Tutti i prodotti forniti in cantiere** dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea **documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione**
- I centri di trasformazione sono tenuti a **dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività** nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione
- Il Servizio Tecnico Centrale **attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione**

# Che cosa cambia con la EN 1090?

---

- La **marcatura CE** ai sensi della norma EN 1090-1 costituisce **qualificazione del prodotto sufficiente** ai sensi del punto 11.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008)



- **La marcatura CE esime il fabbricante dalla dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica presso il Servizio Tecnico Centrale (STC)**
- Dal 1° luglio 2014, il STC rilascia l'attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione **soltanto nel caso residuale** di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla marcatura CE

# L'applicazione della EN 1090

---

## Problemi «aperti»...

- Dalla pubblicazione della norma (2009) all'entrata in vigore sono passati **5 anni!**
- La Parte 1 della norma disciplina i «Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», ma il titolo della EN 1090 è «**Esecuzione delle strutture**»: **discrasia** tra le finalità di esecuzione delle strutture e di fabbricazione dei prodotti da costruzione

# A quali prodotti si applica la EN 1090?

---

- Il campo di applicazione della norma **non è definito in modo esaustivo**
- In generale, vi rientrano i **componenti strutturali**, nonché i kit (prodotti da costruzione immessi sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere) in acciaio e alluminio, quali ad esempio tetti, ponti, gru....
- **N.B. Non ricadono nel campo di applicazione della norma tondini e armature per calcestruzzo**

# A quali prodotti si applica la EN 1090?

---

- Al fine di dipanare i dubbi in merito all'applicabilità o meno della norma ad alcune tipologie di prodotti, **la Commissione europea ha chiesto un chiarimento al CEN**
- Il CEN, in risposta, ha diffuso un **elenco esteso, sebbene non esaustivo**, dei prodotti in carpenteria metallica **NON ricadenti** nell'ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1  
↳ **N686 del CEN/TC 135**  
**FAQ n° 31 [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm)**
- Pertanto, per tali tipologie di prodotto **non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1**, sebbene possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica tecnica/norma

# Deroghe alla dichiarazione di prestazione

---

- Sono previste **deroghe alla dichiarazione di prestazione (marcatura CE)**:
  - per **prodotti fabbricati in esemplare unico o su specifica del committente** in un processo non in serie e installati in una singola e identificata opera

In questo caso si può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con una **documentazione tecnica specifica** che dimostra la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza tra procedure seguite e procedure fissate dalle norme armonizzate
  - per **prodotti fabbricati sul cantiere dell'opera** cui sono destinati (come già detto)
  - per **prodotti fabbricati con metodi tradizionali**

# Implicazioni per le attività di cantiere

---

- Comunque sia qualificato il prodotto **resta fermo l'obbligo del Direttore dei Lavori**, in fase di accettazione, di:
  - **verificare la conformità** di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE, **con i requisiti richiesti dalle NTC2008 e dal progetto**
  - **controllare** che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE **facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere**, assicurandosi quindi dell'effettiva rintracciabilità dei prodotti
  - effettuare le previste **prove di accettazione**



# In conclusione

---

- Ciascun operatore ha dei **compiti** in relazione all'utilizzo dei **prodotti e materiali da costruzione**:
  - Il **progettista** redige le specifiche progettuali indicando le caratteristiche e le prestazioni di prodotti e materiali che dovranno essere posati in opera in ordine alle loro caratteristiche specifiche
  - L'**approvvigionamento** dei materiali e prodotti da costruzione è effettuato sulla base delle specifiche tecniche del progettista ad opera dell'**impresa di costruzione** o del **committente**

# In conclusione

---

- Il **fabbricante** qualifica i prodotti in termini di **caratteristiche essenziali**, dotandoli di marcatura CE, ove obbligatoria
- Il **Direttore dei Lavori accetta** i prodotti e materiali in ingresso al cantiere, ovvero controlla che i prodotti in ingresso al cantiere siano conformi alle specifiche progettuali e alle norme di legge
- Il **collaudatore verifica** la rispondenza delle opere e dei prodotti utilizzati alle prescrizioni di progetto

---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**